



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 492 DEL 24/04/2025

AREA TECNICA SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

OGGETTO: SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA MOBILE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NEL COMPLESSO INDUSTRIALE EX ELBA IN VIALE VICENZA NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA TRAMITE IMPIANTO MOBILE CON POTENZIALITÀ SUPERIORE A 10 T/GIORNO.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 02/04/2025, prot. Provincia n.15180, la società Sartorello Escavazioni s.r.l. con sede legale in via Fontanelle, 8 nel comune di Monteviale, ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della campagna mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi da attività di demolizione, mediante impianto mobile con potenzialità superiore a 10 t/g in viale Vicenza nel comune di Bassano del Grappa.

Considerato che la pratica non è stata assoggettata a verifica di assoggettabilità alla VIA, la stessa non potrà avere una durata superiore a 90 giorni complessivi (legge n. 108 del 28/07/2021 prevede esclusione da tale procedura per “durata complessiva inferiore a novanta giorni”.

Dato atto che con comunicazione del 17/04/2025 prot. n. 17839, è stato avviato il procedimento autorizzativo della campagna mobile in oggetto, con richiesta di eventuali osservazioni da parte dei Soggetti coinvolti nel procedimento e al Comune di esprimersi in materia di emissioni acustiche per attività rumorosa a carattere temporaneo.

Preso atto che la campagna mobile di recupero rifiuti sarà effettuata mediante l'utilizzo dell'impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Vicenza, in capo alla medesima società, con determinazione n. 1329 del 09/10/2024.

Dato atto che la ditta ha presentato entro i termini previsti, l'istanza di aggiornamento di cui all'art. 8 del decreto 127/2024, alla quale è stato dato riscontro dell'adeguamento con nota agli atti prot. n. 16394 del 09/04/2025 con le limitazioni ivi contenute.

Vista l'autorizzazione temporanea di deroga al limite di emissioni sonore rilasciata dal Comune di Bassano del Grappa pratica n. 2025/17472, trasmessa con pec agli atti prot. n. 18569 del 22/04/2025.

Dato atto che entro il termine previsto nell'avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni da parte dei Soggetti coinvolti nel procedimento.

Tenuto conto delle nuove disposizioni dettate dal decreto n. 127 del 28/06/2024 in materia di *“cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R.V. n° 499/2008.

Visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 24/11/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 13/01/2025, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2025/2027 approvato con Decreto presidenziale n. 7 del 27/01/2025;
- il Decreto presidenziale n. 31 del 12/02/2025 di approvazione del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027.

DETERMINA DI AUTORIZZARE

La Società Sartorello Escavazioni s.r.l. con sede legale in via Fontanelle, n. 8 nel comune di Monteviale, a svolgere la campagna di attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi nel Villaggio della Pace in comune di Vicenza mediante Frantoio mobile a mascelle con nastro trasportatore modello DIABLO Gi106C casa produttrice Gasparin Impianti s.r.l. matricola 23018-2023 con potenzialità superiore a 10 t/g, autorizzato dalla Provincia di Vicenza con determinazione n. 1329 del 09/10/2024 (in scadenza il 15/10/2029), aggiornata con nota Provinciale prot. n. 16394 del 09/04/2025, rilasciata a capo alla medesima società Sartorello Escavazioni, alle seguenti prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, i lavori, nella configurazione così come approvata, dovranno iniziare entro 12 mesi;
2. i sistemi di gestione delle emissioni di polveri in atmosfera dovranno essere costantemente gestiti in modo tale da garantire nel tempo l'efficienza prevista in progetto;
3. la gestione della campagna di recupero dovrà essere conforme a quanto previsto dalla DGRV 1773/2012;
4. si dovrà provvedere costantemente alla prevista azione di ricopertura dei cumuli di rifiuti e delle Eow, che dovranno essere effettuate con idonei teli di contenimento;
5. dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti atti a limitare le immissioni di rumore e vibrazioni generate dalle attrezzature e macchinari in dotazione e in funzione nonché generati dalla movimentazione dei carichi e/o dei mezzi.

6. le emissioni sonore devono essere conformi a quanto disposto dal Comune di Bassano del Grappa come in premessa indicato;
7. nel caso di ritrovamenti occasionali di rifiuti o serbatoi interrati contenenti idrocarburi (o altre sostanze chimiche) e nel caso di trasformatori elettrici se esistenti e si mettano in atto tutti i presidi ambientali atti a scongiurare ogni possibile contaminazione del suolo e dell'immediato sottosuolo, dandone tempestiva comunicazione ad ARPAV ed al Comune,
8. i rifiuti provenienti dalla demolizione identificati con codice EER 17 09 04 e le relative operazioni di recupero oggetto della campagna mobile, sono identificati dalla seguente tabella:

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
17 09 04 Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Rifiuti inerti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione	R13/R5	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva di eventuale cernita, raggruppamento	EoW 01 Aggregato recuperato conforme al DM 127/2024 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19 12 xx)

9. potenzialità dell'impianto:
quantità max rifiuti sottoposti a trattamento 15.000 mc – 22.500 tonnellate;
10. i rifiuti da demolizione recuperati con operazione R5 saranno impiegati presso il sito del Villaggio della Pace a Vicenza;
11. l'attività di recupero rifiuti dovrà essere condotta in base alla documentazione presentata in fase istruttoria e, per quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento, in conformità a quanto stabilito dall'allegato A alla D.G.R.V. n° 499 del 04/03/2008;
12. l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione della polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento come previsto dalla lettera b) del punto 5. della delibera della Giunta Regionale n. 499 del 04/03/2008;
13. l'impresa dovrà attivarsi tempestivamente per l'adozione di soluzioni mitigative e/o risolutive delle eventuali criticità che dovessero emergere dall'attività di cui al presente provvedimento;
14. la campagna di attività in oggetto non potrà essere superiore a 70 giorni consecutivi dalla data di inizio dei lavori (salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente);
15. la data di avvio della campagna di recupero dovrà essere preventivamente comunicate al Servizio Rifiuti Via Vas della Provincia di Vicenza e al Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V.;
16. **al termine della campagna di recupero dovrà essere trasmessa alla Provincia di Vicenza, al Comune di Bassano del Grappa, al Dip. Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., una relazione finale che indichi:**
 - **i quantitativi di rifiuti recuperati e prodotti dalla campagna stessa, allegando le copie dei formulari relativi all'allontanamento dei rifiuti prodotti;**
 - **evidenza della destinazione delle EoW prodotte indicata dalla ditta.**

ATTESTA

17. che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012);
18. il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

256 del 26/02/2021);

19. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene inviato alla Società, al Comune di Bassano del Grappa, al Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'ULSS 7 Pedemontana.

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina

con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Ingrid Bianchi